

Rapporto

numero

7060 R

data

4 dicembre 2015

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 11 marzo 2015 concernente la politica dell'innovazione: nuova legge per l'innovazione economica (nLInn) e stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.-- per il periodo 2016-2019

1. INTRODUZIONE

L'inasprimento della concorrenza a livello globale tra le piazze economiche e le difficoltà strutturali e congiunturali che complicano il percorso di rilancio competitivo del nostro Cantone – aggravato peraltro dai problemi del mercato del lavoro ticinese, dall'aumento del frontalierato (in particolare nel settore terziario), dalla proliferazione incontrollata di distaccati e padroncini nell'edilizia e nell'artigianato, e dalla situazione precaria, instabile ed incerta dei nostri principali partner commerciali (a cominciare dalla vicina Italia) – ci impongono una profonda riforma dell'impianto di leggi e normative alla base dello sviluppo economico, fase avviata nel 2008 con l'entrata in vigore a livello federale della nuova legge sulla politica regionale, proseguita con la revisione cantonale della legge sul turismo, e che – coerentemente con la strada tracciata – prosegue ora tramite il messaggio 7060 con la revisione della politica di sostegno alle iniziative imprenditoriali attraverso la nuova Legge per l'innovazione economica (nLInn). Si tratta del terzo disegno di legge dopo quello del 27 maggio 1986 (Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale) e del 25 giugno 1997 (Legge per l'innovazione economica), scaturito peraltro anche da un ampio lavoro di condivisione con gli attori interessati e di verifica ex-post delle precedenti versioni.

2. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LA POLITICA DI PROMOZIONE DELLA PIAZZA ECONOMICA DELLA CONFEDERAZIONE

Per quanto importante, l'innovazione non è unicamente un fenomeno macro e microeconomico. Ricerca, sviluppo, formazione e innovazione sono fattori cruciali per la concorrenzialità di un sistema Paese ed il principale vantaggio competitivo per le imprese. Questi fattori costituiscono pure un presupposto necessario ed indispensabile, ancorché non sufficiente, per generare crescita economica e migliorare la qualità di vita. Da sempre infatti le condizioni quadro nel loro insieme sono ancora più importanti rispetto a qualunque tipo di incentivo o politica.

Non ci dilunghiamo sull'importanza e sulla necessità per il nostro Cantone di continuare ad avere una politica dell'innovazione efficace, efficiente, moderna ed adeguata ai tempi, in quanto il messaggio, in tal senso, è chiaro ed esaustivo. Un upgrade della nuova legge e un ampliamento della sua base di applicazione costituiscono elementi irrinunciabili avendo assunto l'innovazione, al giro di boa del nuovo millennio, un'influenza su praticamente tutti

i campi della vita (sia delle imprese, sia delle persone), una permeabilità trasversale a tutti i settori economici e, di riflesso, una definizione molto ampia che abbraccia sia beni materiali e servizi, sia processi di lavorazione e di produzione, sia i metodi di distribuzione e di gestione, sia modelli di organizzazione del lavoro e di gestione delle relazioni tra persone e/o imprese, sia aspetti immateriali e intangibili. Per tutti questi motivi, praticamente tutti i Paesi del mondo riconoscono l'importanza della ricerca e dell'innovazione e la sostengono, pur con iniziative, procedure, strumenti e modalità molto differenziate tra loro.

Infatti, non esiste un modello unico per il sostegno all'innovazione, come ben ricordato nel messaggio a pag. 9-10.

Nel contesto nazionale, va rilevato che l'importanza accordata in Svizzera alla formazione e alla ricerca è – oltre a tutta una serie di fattori legati alle condizioni quadro – anche una delle principali ragioni del suo successo. Oggi circa il 6% del prodotto interno lordo è investito nel sistema educativo e il 3% in attività di ricerca e sviluppo. La Svizzera è caratterizzata dal fatto che a innovare non sono soltanto le grandi imprese, ma anche le PMI. Inoltre, la maggior parte delle innovazioni è il risultato di iniziative private. Infatti, circa il 70% della spesa in ricerca e sviluppo è finanziata privatamente. Il successo del nostro Paese in termini d'innovazione è dunque largamente tributario a questo settore, ciò a differenza di altre realtà estere in cui il ruolo dello Stato non si limita a quello di incentivare, stimolare, “creare le premesse per...” o colmare le lacune del mercato secondo il principio di sussidiarietà. In Svizzera, il ruolo della promozione dell'innovazione è assegnato alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI). Quest'ultima si occupa del sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo, favorisce, attraverso il programma “CTI Entrepreneurship”, la formazione di futuri imprenditori, e sostiene in maniera mirata e orientata alle prestazioni il trasferimento del sapere e delle tecnologie (TST) tra scuole universitarie professionali e industria. Oltre a questo, attraverso la CTI passano diversi programmi d'azione nazionali per la costruzione di competenze specialistiche presso le università professionali a sostegno dell'evoluzione dell'economia. Il supporto alle attività di TST è stato recentemente aggiornato con il lancio di reti tematiche e la creazione dei mentori dell'innovazione. La Confederazione promuove inoltre l'istituzione di un Parco nazionale dell'innovazione (v. pag.18 del messaggio), formato da due hub principali che faranno capo ai Politecnici federali di Losanna e Zurigo, e completato con diverse sedi regionali. Le politiche di sviluppo economico, la politica dell'innovazione e la politica regionale del Cantone Ticino si inseriscono in maniera coerente e coordinata con gli indirizzi e le strategie della Confederazione summenzionati, come pure con il messaggio del Consiglio federale n. 15.019 concernente la Promozione della piazza economica negli anni 2016-19, approvato di recente dalle Camere federali, concernente i seguenti disegni di decreti federali:

1. Decreto federale sul finanziamento delle attività di governo elettronico delle piccole e medie imprese negli anni 2016–2019
2. Decreto federale sul finanziamento della promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo negli anni 2016–2019
3. Decreto federale sulla concessione di un aiuto finanziario a Svizzera turismo negli anni 2016–2019
4. Decreto federale sulla proroga del mutuo aggiuntivo a favore della Società svizzera di credito alberghiero fino al 2019 (Decreto federale concernente la seconda aggiunta A al Preventivo 2011)
5. Decreto federale che definisce il programma pluriennale della Confederazione 2016–2023 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR)

6. Decreto federale concernente ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale
7. Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2016–2019
8. Decreto federale sul finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera negli anni 2016–2019.

Proprio per quanto attiene alla politica regionale, la cui introduzione ha permesso di effettuare un cambiamento di paradigma (da una logica di sussidi a innaffiatoio a un modello di sostegno allo sviluppo economico basato sulla logica di sistema, favorendo le attività di messa in rete e il sostegno alle condizioni precompetitive) vanno formulate tre considerazioni. La prima riguarda il fatto che probabilmente grandi modifiche a livello federale non saranno introdotte prima del 2023 (vedi decreto n. 5. sopra), per cui vi è da attendersi che, anche sotto il veto dell'enorme forza economica dei Cantoni e dei grandi agglomerati urbani dell'Altopiano, non sarà possibile correggere il grande difetto della politica regionale federale: l'impossibilità a finanziare la parte infrastrutturale dei progetti di sviluppo con contributi a fondo perso, trasferendo di fatto questo onere ai Cantoni. In questo senso, andrà attentamente valutata la necessità di rafforzare la dotazione del decreto cantonale di politica regionale complementare alla politica regionale della Confederazione quale fondamentale e irrinunciabile strumento di sostegno allo sviluppo economico regionale, in particolare ma non solo, nelle regioni periferiche. La seconda osservazione riguarda l'importanza di mantenere un elevato stimolo all'innovazione, al trasferimento tecnologico e al miglioramento delle condizioni quadro, garantendo il coordinamento e la complementarietà con i contributi previsti dalle varie leggi settoriali. La terza considerazione concerne il fatto che nel programma pluriennale della politica economica regionale della Confederazione, valido per il periodo 2016-2023, il ruolo della promozione dell'innovazione – specie a livello di sistema attraverso i sistemi regionali d'innovazione (SRI), vedasi messaggio alle pag. 9-18 per i dettagli – verrà ulteriormente rafforzato, divenendo di fatto, insieme al turismo, il principale campo di attività promozionale, al fine che tutti gli attori e le istituzioni che si occupano di promuovere l'innovazione su scala cantonale e sovra-cantonale siano maggiormente connessi a livello nazionale e globale. Grazie a questo nuovo approccio allo sviluppo economico si intende consolidare il SRI, volto a promuovere – grazie a un migliore coordinamento tra tutti gli strumenti di sostegno a disposizione e tra il sistema formativo, economico, finanziario e istituzionale – progetti innovativi da parte di aziende presenti sul nostro territorio e porre nel contempo le migliori premesse per l'attrazione di centri di ricerca e sviluppo di gruppi internazionali in grado di rafforzare il tessuto economico cantonale.

3. LA LEGGE PER L'INNOVAZIONE ECONOMICA DEL 25.6.1997

La Legge per l'innovazione economica è entrata in vigore il 25 giugno 1997 con lo scopo di sostenere e incentivare le imprese che introducono innovazioni rispetto al mercato, nei servizi, nei processi produttivi o nell'organizzazione. Nei suoi primi quattordici anni di applicazione, il contesto economico, tecnologico, formativo e istituzionale si è notevolmente modificato e per questo nel 2010 il DFE ha richiesto una valutazione (ex post) di questa importante legge. La valutazione ha fornito preziose indicazioni sulla sua efficacia e sulla sua efficienza. I risultati dell'indagine sono serviti sin da subito per modificare alcuni strumenti messi in campo a sostegno delle aziende innovative e introdurre di nuovi meglio in sintonia con le nuove priorità individuate, in particolare il sostegno all'innovazione in fase precoce e all'internazionalizzazione (per maggiori dettagli si rimanda al messaggio n. 6569 del 23 novembre 2012 relativo al credito quadro 2012-

2015). Sulla base dei risultati dell'analisi svolta, l'Ufficio per lo sviluppo economico ha poi conferito al Centro competenze inno3 della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) il mandato per l'accompagnamento scientifico volto a valutare una più approfondita revisione della Legge per l'innovazione economica, con i seguenti obiettivi:

- rivedere i concetti di innovazione e, di riflesso, di imprenditorialità soggiacenti la legge;
- proporre una nuova impostazione generale della legge tenuto conto dell'evoluzione dei concetti di innovazione e imprenditorialità, nonché dei nuovi orientamenti strategici a livello nazionale e internazionale in materia di sostegno all'innovazione e all'imprenditorialità, in vista anche del disegno di una legge quadro per lo sviluppo economico;
- aggiornare/rivedere le misure di promozione e sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità, coerentemente con gli indirizzi di sviluppo economico del Cantone (rapporto sugli indirizzi) e, in particolare, con gli indirizzi della politica regionale;
- aggiornare/rivedere i beneficiari della legge;
- aggiornare/rivedere la struttura di governance.

I lavori sono stati svolti da un gruppo tecnico sotto la vigilanza di un gruppo strategico e sono terminati nell'autunno del 2013.

Parallelamente, con un mandato conferito all'Advanced Management Centre dell'Università della Svizzera italiana, è stato approfondito il modello di business e di governance di un'organizzazione dedicata in maniera specifica alle attività di marketing territoriale. I rapporti elaborati sono confluiti nella documentazione messa in consultazione il 24 settembre 2014.

L'obiettivo della proposta di nLInn è quello di stimolare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), in particolare quelle orientate all'esportazione, valorizzando l'innovazione e lo spirito imprenditoriale e garantendo ricadute positive per l'insieme dell'economia cantonale nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese.

4. L'UTILIZZO DEL CREDITO QUADRO LINN 2012-2015

Il messaggio, alle pag. 25-30, propone un'analisi molto dettagliata dell'utilizzo dell'attuale credito quadro per gli anni 2012, 2013 e 2014, suddiviso in funzione della tipologia di aiuto: investimento, partecipazione a fiere, progetti di internalizzazione e progetti di ricerca.

Ricordando che nel periodo 2012-2014, il 95% degli aiuti concessi è andato a sostegno di aziende esistenti (il 70% se si considerano tutte le aziende sostenute ai sensi della LInn a partire dalla sua introduzione) – e che anche in futuro queste saranno le principali beneficiarie della nLInn – di seguito si riprendono unicamente le principali considerazioni, essendo l'intera analisi esposta nel messaggio governativo molto chiara ed esaustiva:

4.1 Contributi per investimenti

Nel periodo considerato sono state sostenute 21 aziende e 21 progetti. Gli investimenti totali previsti sono risultati di fr. 143'431'783, di cui circa il 29% computabili ai sensi della legge. Pur considerando che a fine dicembre 2014 sono trascorsi 36 dei 48 mesi

dell'intero credito quadro 2012-2015, i contributi a fondo perso stanziati a favore delle aziende, su preavviso della Commissione consultiva per l'innovazione economica, risultano molto inferiori a quelli del precedente credito quadro e hanno raggiunto un ammontare complessivo di fr. 6'443'891. **L'aliquota media del contributo finanziario è stata del 15% circa** (contributo percentuale calcolato esclusivamente sugli investimenti computabili). A una sola azienda start-up, peraltro nel 2012 e di provenienza ticinese, è stata concessa l'agevolazione fiscale cantonale. A causa della mancata qualità dei posti di lavoro creati e dei livelli salariali bassi sono inoltre state emesse tre decisioni formali di diniego dell'aiuto.

L'esiguo numero di decisioni emesse è imputabile, oltre a motivi di ordine congiunturale e di generale rallentamento economico, sia a un maggior rigore nella valutazione delle innovazioni di prodotto e di processo, sia a criteri di accesso sempre più restrittivi. Va infatti ricordato che il periodo in esame coincide con l'adozione, approvata da parte del Gran Consiglio, della nuova prassi di valutazione (sistema bonus-malus), presentata con il messaggio n. 6569 del 23 novembre 2011 (pag. 30 e seguenti), avallata dal Parlamento, e introdotta quale concreta risposta all'iniziativa Guidicelli del 4 aprile 2011, "Priorità all'occupazione". A seguito di questa modifica, nel corso del 2012, 2013 e 2014 i criteri di valutazione sono stati ulteriormente inaspriti. **Ad oggi, solo progetti che prevedono la creazione di almeno il 50% di posti di lavoro con retribuzione superiore a fr. 4'000.- lordi mensili vengono esaminati ai sensi della Linn.**

Nel periodo in esame sono stati versati contributi per fr. 10'381'411, quasi interamente relativi a stanziamenti del precedente quadriennio, si tratta quindi di un normale slittamento temporale tra aiuti stanziati ed erogati.

4.2 Contributi per la partecipazione a fiere

La misura, introdotta a partire dall'attuale credito quadro, è stata di gran lunga la più utilizzata. Prevede una disponibilità di fr. 1'000'000 per ogni anno del credito quadro e quindi complessivamente fr. 4'000'000. Malgrado la richiesta molto elevata, tutte le aziende che ne avevano diritto hanno potuto beneficiare di un sostegno finanziario. Fino a dicembre 2014 sono stati stanziati fr. 3'088'234, una cifra leggermente superiore ai fr. 3'000'000 disponibili per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'erogazione è stata di fr. 2'939'198. I contributi sono andati a favore di 115 imprese e complessivamente sono state 318 le partecipazioni a fiere sostenute.

4.3 Contributi per progetti d'internazionalizzazione

La misura, introdotta a partire dall'attuale credito quadro, intende sostenere e incentivare l'internazionalizzazione delle aziende esportatrici con un contributo che copre il 50% dei costi di consulenza di S-GE (Switzerland Global Enterprise, in precedenza OSEC) per la ricerca di nuovi partner nei Paesi emergenti con un contributo annuo massimo di fr. 5'000 per azienda. Nel presente credito quadro 12 aziende hanno beneficiato di questa misura, i progetti sostenuti sono stati 14 per un ammontare stanziato di fr. 44'508 (erogati fr. 31'536). Le cifre indicano un ancor timido utilizzo di questa misura, anche se lo strumento è ritenuto sicuramente interessante per ridurre il rischio derivante dall'apertura di relazioni d'affari in nuovi mercati.

4.4 Contributi per progetti di ricerca

La misura, introdotta a partire dall'attuale credito quadro, sostiene le aziende che partecipano, sotto la supervisione della Fondazione AGIRE, a progetti della Commissione federale per la promozione dell'innovazione (CTI) o a programmi quadro dell'Unione europea, contando sul supporto scientifico di istituti di ricerca ticinesi (SUPSI, USI, ecc.).

Nel presente credito quadro 18 aziende hanno beneficiato di questa misura, i progetti sostenuti sono stati 26 per un ammontare stanziato di fr. 382'944 e un erogato complessivo di fr. 86'000. La differenza tra lo stanziato e l'erogato dipende da due fattori: i progetti sostenuti hanno una durata media tra 2 e 3 anni e sono quasi tutti ancora in corso e inoltre la gran parte dei contributi viene versata solo alla conclusione del progetto.

4.5 Panoramica contributi e previsioni di utilizzo del credito quadro 2012-2015

Il quadro generale degli aiuti stanziati ed erogati negli anni 2012-2014 è presentato nei grafici alle pag. 27, 28 e 29 del messaggio. Per quanto attiene alle previsioni di utilizzo complessivo del credito quadro, va rilevato che nel 2014 si è accentuato il calo delle richieste manifestatosi già a partire dal 2012. Stando alle indicazioni contenute nel messaggio, risulta così che, ad un anno dalla conclusione del credito quadro quadriennale, **siano ancora disponibili fondi per oltre fr. 24'000'000, ossia il 75% di quanto stanziato, con i seguenti motivi all'origine del mancato utilizzo dell'attuale credito quadro: in primo luogo, il periodo economico critico che ha rallentato la propensione agli investimenti; in secondo luogo, i criteri di valutazione più restrittivi introdotti con il sistema bonus-malus a partire dal 2011 e successivamente ulteriormente inaspriti.**

Proprio queste considerazioni inducono la CGF a proporre per il futuro – anche alla luce delle ulteriori restrizioni prospettate, ad esempio, tramite l'adozione di criteri di ammissibilità – un aumento del contributo medio, innalzando la forchetta del contributo percentuale per l'art. 8 dal 15% (minimo) al 30% (massimo), come pure mettendo l'accento in maniera a-simmetrica sulla parte bonus (rispetto al malus), ciò che permetterebbe di riaffermare l'importanza di lasciarsi definitivamente alle spalle l'esperienza passata di una legge premiante, sottolineando definitivamente e in maniera decisa il passaggio a favore di una politica di sostegno allo sviluppo economico e all'innovazione che sia veramente incentivante. Ciò dovrebbe permettere di superare, almeno in parte, anche un'altra criticità, secondo cui “da quanto emerge anche dall'esame degli invesmanierimenti ai sensi della LInn in vigore, dal 1997 al 2014, l'impatto delle sovvenzioni sulla creazione e/o lo sviluppo delle aziende è marginale” (pag. 13), come pure, nel limite in cui sarà possibile indirizzare almeno in parte lo sviluppo economico cantonale, di creare le migliori premesse e condizioni possibili per concretizzare lo scopo della nLInn definito al suo art. 1: “stimolare e sostenere con aiuti mirati la competitività e la capacità d'innovazione di aziende private orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche”. Secondo questo spirito, sarà possibile concentrare maggiori mezzi su quelle iniziative che riusciranno a superare un'asticella posta sempre più in alto, essendo i mezzi indirizzati e limitati per aziende e progetti con salari dignitosi, con una buona quota di manodopera residente e profili professionali qualificati e qualificanti, con ricadute economiche positive sul territorio (indotto economico diretto ed indiretto, indotto fiscale, ecc.) e attenzione all'applicazione del principio di uno sviluppo sostenibile (responsabilità sociale dell'impresa, minimizzazione degli effetti negativi quali inquinamento, traffico, consumo energetico e del suolo, ecc.) – il tutto inserito in maniera coerente e coordinata all'interno del “Concetto di sviluppo economico integrato” del Cantone esposto nel capitolo IV. del messaggio (pag. 12-24).

5. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA

Le principali novità della riforma possono essere così riassunte:

1. Contestualizzazione della Legge per l'innovazione economica all'interno di una rinnovata politica dell'innovazione (sistema regionale dell'innovazione).
2. Coordinamento delle politiche settoriali.
3. Coordinamento tra Stato, associazioni economiche e istituti universitari.
4. Ruolo fondamentale delle misure in ambito precompetitivo e di messa in rete.
5. Incentivi rivolti prevalentemente alla fase di sviluppo di un progetto, in particolare per lo sviluppo di nuovi prodotti.
6. Apertura del campo d'applicazione al terziario avanzato, focalizzando l'attenzione sulla validità di un progetto imprenditoriale.
7. Introduzione di criteri minimi per accedere agli incentivi e aggiornata valutazione del ritorno territoriale, con particolare attenzione all'assunzione di responsabilità sociale delle imprese e allo sviluppo sostenibile.
8. Distinzione tra le differenti tipologie d'aziende e il loro ciclo di vita con l'introduzione di strumenti flessibili e adeguati alle rispettive necessità.
9. Promozione della cooperativa di fideiussione CFSud per facilitare l'accesso al credito.

L'obiettivo della nLInn è quello di stimolare e sostenere con aiuti mirati la competitività e la capacità d'innovazione di aziende, principalmente (**ma non solo**) quelle orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche. La contestualizzazione di questa nuova legge all'interno di una vera e propria politica dell'innovazione rappresenta una delle principali novità della riforma. L'obiettivo è quello di una maggiore interazione tra le imprese, il sistema della formazione, il mondo della finanza e le istituzioni. A questo scopo è necessario, oltre al coordinamento delle politiche settoriali, pure un allineamento tra Stato (declinato ai diversi livelli istituzionali e nelle sue molteplici forme: Confederazione, Cantone, Comuni, Fondazione AGIRE, Enti regionali per lo sviluppo, altri enti e fondazioni pubblici e para-pubblici, ecc.), associazioni economiche e istituti universitari.

La nLInn intende sostenere le iniziative imprenditoriali innovative che hanno delle ricadute positive significative per il Cantone. Anche la nLInn dovrà contribuire alla creazione, o perlomeno al mantenimento, dell'occupazione, ponendo l'accento sulla qualità e sul livello di remunerazione dei posti di lavoro creati. **In questo senso, la CGF condivide e ritiene importante che l'impatto di un progetto venga valutato in funzione delle effettive ricadute sul territorio e chiede che per le iniziative con incidenza nelle valli, nelle zone rurali o nelle regioni periferiche, sia posto un peso in termini di bonus sensibilmente maggiore rispetto a quello adottato sinora.**

Malgrado la nLInn non sia una Legge pensata per regolare il mercato del lavoro bensì per stimolare l'innovazione (un obiettivo che la Commissione qui ribadisce), è stato introdotto il principio di "criteri di ammissibilità" (o criteri di accesso) all'art. 6 della nLInn, i cui contenuti vengono definiti dal Consiglio di Stato (CdS) mediante decreto esecutivo (DE). Nel disegno di DE prospettato dal Governo concernente i criteri di ammissibilità si prospettano i seguenti criteri di accesso:

- **Il primo criterio è legato ai livelli salariali:** "le aziende che vogliono fare capo agli aiuti previsti dalla nLInn devono dimostrare che al momento della richiesta almeno il 60% dei dipendenti percepisce un salario mensile lordo superiore a fr. 4'000.- per 12 mensilità e garantire che queste condizioni vengono rispettate continuativamente in ogni caso

almeno per i 10 anni successivi” (art. 1 del DE). La CGF condivide questa impostazione come pure la riflessione secondo cui non può essere ritenuto virtuoso un modello di sviluppo sostenuto attivamente dal Cantone basato sul differenziale salariale con la vicina Italia.

- **Il secondo criterio riguarda la quota minima di personale residente:** “le aziende che vogliono fare capo agli aiuti previsti dalla nLInn devono dimostrare che al momento della richiesta almeno il 40% dei dipendenti è residente in Ticino da almeno 3 anni e garantire che questa condizione sia rispettata continuativamente in ogni caso almeno per i 10 anni successivi” (art. 2 del DE). In pratica, ciò significa che potranno fare capo alle possibilità della nuova legge unicamente quelle aziende la cui quota di dipendenti frontalieri raggiunge al massimo il 60% del totale dei dipendenti.

Una volta superati i criteri d’accesso è prevista una valutazione della validità del progetto che dovrà essere sostenibile e innovativo.

Se anche questa valutazione avrà esito positivo si potrà procedere a determinare il valore che il progetto dell’azienda genera per il territorio. Per questo, sarà introdotto il concetto di **Return on Investment (ROI) territoriale**, che rappresenta una sorta di evoluzione dell’attuale sistema bonus-malus, in modo da considerare l’impatto complessivo di un investimento sul tessuto economico cantonale. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai principi dello sviluppo sostenibile, dell’uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese. **La CGF invita a voler calibrare il modello di ROI territoriale – che dovrà valutare, in modo snello e semplificato nella sua applicazione, l’impatto complessivo dell’iniziativa imprenditoriale sul tessuto economico – in maniera differenziata tra le regioni del Cantone, così che nessun progetto possa essere escluso dal campo di applicazione della nLInn in ragione del volume dell’investimento oppure della sua taglia: andranno sostenuti progetti innovativi che – superando lo scoglio dei criteri di ammissibilità fissati nel DE del CdS – rispondono a tutti i criteri dello sviluppo sostenibile, che generano valore per l’azienda (indipendentemente dalla sua taglia) e per il territorio, il cui sistema di bonus dovrà essere lautamente rafforzato laddove c’è un interesse per una regione, una zona periferica, una valle o una zona industriale (in qualunque zona del Cantone), ponendo attenzione alle fasi di riconversione, riposizionamento o rilancio economico.**

Nell’applicazione della nLInn si distingue, in maniera opportuna e appropriata, fra diverse tipologie d’aziende e i rispettivi cicli di vita. Le misure adottate e i relativi contributi finanziari devono, infatti, essere calibrati rispetto alle reali necessità espresse dalle varie forme dell’imprenditorialità. Come ben esplicitato all’art. 4 (campo di applicazione), le misure della nLInn sono rivolte a start-up, ad aziende esistenti, ad aziende confrontate con processi di trasmissione aziendale e ad aziende provenienti dall’estero. È utile evidenziare che anche con la nuova impostazione è previsto che le aziende esistenti saranno ancora, e di gran lunga, le principali beneficiarie della nLInn.

Le misure dirette previste dalla nLInn (vedi Capitolo secondo) avranno pertanto criteri di valutazione differenziati così come un iter procedurale distinto. L’insieme delle misure sarà pertanto diversificato e modulabile a seconda dei bisogni individuali. Questo presuppone un coordinamento degli strumenti previsti dalle varie Leggi settoriali come pure un’ottima collaborazione tra gli attori che formano il SRI.

6. ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Per i dettagli riguardanti l'esito della consultazione rimandiamo al messaggio del CdS, limitandoci ad osservare che alla consultazione hanno partecipato partiti, associazioni economiche, sindacati, istituti universitari ed Enti regionali per lo sviluppo, e che il tasso di rispondenza del 65% (15 risposte su 23 destinatari della consultazione) è da considerarsi piuttosto modesto, in particolare alla luce dell'importante tema in discussione. A mancare all'appello sono stati soprattutto i partiti in Gran Consiglio (pervenute unicamente 2 prese di posizione). Le 15 prese di posizione pervenute hanno condiviso all'unanimità, seppure con sfumature e sensibilità diverse, i principi generali della riforma, mentre il grado di condivisione riscontrato dalle risposte alle singole domande relative alla revisione della Legge per l'innovazione economica varia da un minimo dell'86% a un massimo del 100%.

7. I LAVORI COMMISSIONALI E DELLA SOTTOCOMMISSIONE

La CGF ha incaricato una speciale sottocommissione nLInn (SC) di approfondire il tema. La SC si è ritrovata dieci volte e ha effettuato varie audizioni potendo raccogliere indicazioni e documentazione utile all'elaborazione del presente rapporto.

La SC ha approfondito i criteri di accesso, come pure le differenti fasi di valutazione e la procedura di valutazione.

Per quanto attiene ai criteri di accesso alla SC è stata sottoposta una proposta di DE allestito dal CdS che riprende i due articoli riportati in precedenza.

L'**articolo 1 del DE** stabilisce delle soglie salariali che dovranno essere aderenti al contesto economico e sociale del Cantone Ticino. Il criterio di valutazione legato al livello salariale, già presente nella prassi dell'attuale sistema bonus-malus, era stato elaborato per concretizzare gli auspici formulati dalla CGF nelle conclusioni del rapporto sull'iniziativa generica del 17.9.2007 presentata da Gianni Guidicelli concernente la modifica di Legge per l'innovazione del 25.6.1997. La stessa CGF, nel suo rapporto sul messaggio n. 6569 del 23.11.2011, aveva già avuto modo allora di salutare positivamente l'applicazione di un sistema bonus-malus, quale concreta applicazione degli auspici formulati proprio dall'iniziativa Guidicelli. Già attualmente, ai sensi dell'attuale base legale, sono sistematicamente rigettate domande di sostegno inoltrate da iniziative imprenditoriali nelle quali oltre il 50% dei salari dei posti di lavoro creati sono inferiori a fr. 4'000.- per 12 mensilità e/o dei quali meno del 25% sono qualificati. Ovviamente queste soglie potranno evolvere ulteriormente, in modo che siano sempre significativamente più elevate rispetto ai salari minimi imposti, ad esempio, da contratti collettivi o da contratti normali di lavoro, oppure dai salari minimi sociali che il CdS definirà in relazione all'applicazione dell'iniziativa dei Verdi approvata dal popolo ticinese.

L'articolo 2 del DE stabilisce invece la percentuale minima di personale residente: almeno il 40% dei dipendenti deve essere residente in Ticino da almeno 3 anni, ritenuto che lo stesso CdS asserisce di non poter fornire garanzie in merito alla conformità di tale limitazione con gli Accordi sulla libera circolazione delle persone.

L'obiettivo di questi due criteri d'accesso è di escludere dai sussidi nLInn quei progetti presentati da aziende che hanno posti di lavoro (o prevedono la creazione di posti di lavoro) non adeguatamente remunerati e/o non sufficientemente qualificati, premiando invece quelle aziende che, oltre ad essere innovative, perseguono anche una politica salariale dignitosa e confacente al contesto economico cantonale.

Solo se il promotore rispetta i criteri di accesso (o ammissibilità) riguardanti la politica salariale e la percentuale minima di personale residente, si potrà entrare nella **fase di valutazione che comporta due livelli**:

- la valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto, con l'obiettivo di sostenere unicamente quelle aziende che effettivamente presentano progetti imprenditoriali innovativi ed economicamente sostenibili. Il grado di innovazione di un progetto imprenditoriale rappresenta il fulcro della nLInn, considerato che essa si prefigge proprio di "stimolare e sostenere con aiuti mirati la competitività e la capacità d'innovazione di aziende private orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche (art. 1 cpv. 1 nLInn); **si tratta in sostanza di mettere al centro l'impresa e l'iniziativa imprenditoriale procedendo ad una valutazione del progetto a livello aziendale (microeconomico) finalizzata ad appurare il potenziale di crescita, l'impatto fiscale, il grado di innovazione e l'orientamento all'export**;
- **l'analisi delle ricadute a livello territoriale (ROI territoriale) consiste invece in una valutazione più "macro"**, che permetterà grazie all'evoluzione dei criteri attualmente in uso, di valutare i benefici generati sul territorio, considerando elementi quali qualità e remunerazione degli addetti, tecnologie introdotte, formazione, messa in rete e impatto ambientale, nel rispetto dei criteri dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale dell'impresa (RSI), con l'obiettivo di ponderare l'aiuto percentuale concesso ad un'azienda in funzione del valore che il suo progetto genera per il territorio. Stando alle informazioni ricevute dal CdS i criteri, tuttora in elaborazione, che verranno utilizzati per ponderare l'aiuto sono suddivisi in 4 aree: lavoro (qualità e remunerazione dei posti di lavoro esistenti e di quelli creati, azienda formatrice d'apprendisti); fiscalità (gettito fiscale degli ultimi 3 anni, previsioni sull'evoluzione del gettito nei successivi 3 anni); azienda (incidenza del progetto sull'andamento aziendale, valutazione delle motivazioni strategiche, valutazione del management aziendale); impatto sul territorio (transfer tecnologico e commesse a ditte locali, collaborazione con centri di ricerca, rilevanza strategica del progetto, impatto nelle regioni periferiche, RSI, impatto a livello ambientale, ecc.).
Come detto in precedenza, il ROI territoriale rappresenta un'evoluzione dell'attuale sistema bonus-malus e consente una valutazione a più livelli del progetto mettendo in relazione gli aiuti cantonali con l'innovazione e i benefici in termini di ricadute per il territorio. Per questo la CGF rinnova l'invito a voler mettere l'accento sulla parte "bonus" in maniera più che proporzionale rispetto al "malus", come pure sulle ricadute per le zone periferiche (pag. 7-8 del rapporto).

Come indicato nel messaggio, la legge propone varie misure che andranno calibrate secondo la tipologia d'azienda ed il suo ciclo di vita. Per questo, le misure dirette previste alla nLInn (capitolo secondo) avranno criteri differenziati così come un iter procedurale distinto. Come confermato durante gli approfondimenti della SC, l'insieme delle misure sarà dunque diversificato e modulabile a seconda dei bisogni individuali. Ciò presuppone un coordinamento degli strumenti previsti dalle varie leggi settoriali, come pure un'ottima collaborazione tra gli attori che formano il SRI e gli attori del territorio. La nLInn sarà quindi uno strumento molto flessibile, con criteri di valutazione diversi, volti a premiare l'innovazione nelle sue molteplici sfaccettature, e nel quale **il ruolo della Commissione consultiva dovrà essere ampliato e accresciuto** (vedi sotto). Per contro, non è prevista la possibilità di derogare al rispetto dei criteri di accesso che il CdS dovrà fissare (livelli salariali e quota massima di lavoratori frontalieri).

A tale proposito, la SC ribadisce che il criterio salariale (art. 1 del DE) è pienamente condiviso e invita il CdS ad applicarlo immediatamente e senza esitazione.

Le riflessioni della SC hanno portato a condividere anche l'inserimento di una quota massima di lavoratori frontalieri (art. 2 del DE). Un criterio che va evidentemente adeguato alla nostra realtà economica e produttiva, motivo per il quale la SC – sentiti il Direttore del DFE e dei rappresentanti del mondo accademico, come anche valutata attentamente la realtà economica cantonale – propone una differenziazione della percentuale per settore economico. In particolare si raccomanda il CdS di fare una distinzione tra quei settori dove vi è stata una forte esplosione della manodopera frontaliere (il terziario) e quelli in cui la componente frontaliere è storicamente presente e stabile nel tempo e dunque comprovata nella sua esigenza (il secondario).

Nel concreto se, per le nuove imprese e per il settore dei servizi, la percentuale minima di lavoratori residenti potrà essere innalzata, per quanto attiene al settore produttivo è ipotizzabile una deroga alla quota di personale residente al di sotto della soglia prospettata nel DE. La motivazione all'origine di questa deroga per i settori industriali è da ricondurre al fatto che, secondo gli approfondimenti della SC, le percentuali dell'art. 2 del DE di fatto escluderebbe tutto il settore produttivo, impedendo il sostegno all'innovazione in molte aziende svizzere e ticinesi ben radicate nel territorio e che garantiscono posti di lavoro anche per residenti. Va infatti ricordato che la percentuale di residenti (minimo 40% secondo il DE) si somma a quello di salari superiori (60% dei salari sopra i franchi 4'000.-), escludendo di fatto qualsiasi speculazione salariale e quindi dimostrando di fatto la necessità di attingere a manodopera estera. Questa proposta di differenziare i valori soglia per settore economico, oltre a rispondere in maniera intelligente alle esigenze di flessibilità richieste dal mondo economico e accademico, permette di sostenere numerosi posti di lavoro per residenti. Va infine segnalato come, anche a mente degli esperti consultati, porre delle asticelle troppo alte significherebbe non solo limitare l'innovazione, ma potrebbe anche comportare la creazione di "modelli perfetti" o addirittura "aziende fittizie" istituite appositamente per adempiere alle condizioni poste al solo fine di ottenere i finanziamenti in oggetto e, di fatto, vanificando gli obiettivi nobili e condivisibili che la legge si prefigge.

A mente della SC, un altro elemento critico è rappresentato dai criteri temporali definiti nel DE (entrambi i criteri andranno rispettati per almeno i 10 anni successivi!). A tale proposito, si invita il CdS ad implementare un sistema di monitoraggio e di controllo snello, efficace ed efficiente, al fine da permettere la verifica del pieno rispetto di tutti i criteri del DE senza costi supplementari e/o aggravii spropositati in oneri e lavoro amministrativo, sia per lo Stato, sia per le aziende.

Come indicato precedentemente, le misure dirette previste dalla nLInn al capitolo secondo del disegno di legge avranno criteri differenziati così come un iter procedurale distinto ben spiegato nel messaggio al commento all'art. 17 (procedura e condizioni per le richieste di aiuto) e che prevede i seguenti passi:

- inoltro richiesta preliminare di sostegno all'Ufficio per lo sviluppo economico;
- verifica rispetto dei criteri d'entrata;
- valutazione preventiva da parte dell'Ufficio per lo sviluppo economico e avvio procedura di coinvolgimento dei partner esterni;
- elaborazione da parte del promotore del dossier di progetto (con l'eventuale supporto dei partner esterni);
- inoltro richiesta formale di sostegno;
- valutazione interna approfondita in collaborazione con partner esterni;
- valutazione degli investimenti di natura materiale da parte della Commissione consultiva;

- decisione di sostegno;
- monitoraggio e controllo del progetto.

Se la richiesta non dovesse rispettare i criteri d'ammissione stabiliti nel DE del CdS oppure risultare non idonea, questa verrà scartata. In quei casi in cui potenzialmente potrebbero entrare in gioco altre iniziative e strumenti a sostegno e supporto dell'innovazione e dell'imprenditorialità, sarà compito del Cantone indirizzare il dossier verso queste iniziative (si pensi ad esempio a un dossier legato all'autoimprenditorialità, il quale non rientra nella nuova Legge ma può beneficiare di altri strumenti e misure).

La procedura di valutazione di dettaglio differisce a dipendenza delle singole misure:

- l'applicazione delle misure previste all'art. 7 prevedono un accompagnamento da parte di enti esterni, in particolare della Fondazione AGIRE, in modo da allestire il pacchetto di misure migliore. La Fondazione AGIRE, che **non avrà nessuna competenza decisionale sulla concessione degli aiuti ai sensi della nLInn art. 7** limitandosi a formulare una proposta di sostegno per il progetto ed eventualmente aiutare l'azienda nell'allestimento dalla richiesta indicando i partner più idonei (progetto che verrà poi discusso in seno alla Commissione consultiva), potrà supportare l'azienda su tematiche particolari, così come attivare i partner più adeguati del SRI. Obiettivo dell'accompagnamento è pure quello di facilitare l'accesso a fondi per la ricerca e l'individuazione di possibili partner aziendali. Nel caso di processi di trasmissione aziendale il ruolo di accompagnamento potrà invece essere assunto da istituti universitari (USI e SUPSI). L'idea di creare dei voucher per l'acquisto di servizi di consulenza, sostenere costi di ricerca e sviluppo, partecipare a programmi di ricerca applicata oppure finanziare costi di formazione e riqualifica del personale (art. 7 lett. a)-d)) è **interessante, ma non sufficiente**. Infatti, da un lato occorre rafforzare ancora di più la collaborazione con il mondo universitario e universitario-professionale, della ricerca e della formazione, dall'altro le PMI – soprattutto quelle di tipo familiare che rappresentano il 60-65% delle imprese ticinesi – hanno anche altri impellenti problemi, ad esempio di tipo fiscale per cui si invita il CdS a proporre i correttivi che si impongono anche in quest'ambito¹.
- per quanto concerne l'articolo 8, trattandosi di investimenti materiali, la procedura sarà sostanzialmente simile a quelle applicata con l'attuale legge (vedi iter sopra-esposto). Come riportato in precedenza, la CGF **propone di innalzare la forchetta dei contributi dell'art. 8 dal 15% (minimo) al 30% (massimo), ciò che farà aumentare il contributo medio e consentirà di dotarsi di uno strumento realmente incentivante**. Alzando la soglia minima ed il contributo medio si riduce il numero di investimenti possibili e si forza a fare delle scelte, concentrandosi sui progetti più innovativi e con ROI territoriale più elevato. Abbassando la soglia, invece, aumenta il numero degli investimenti possibili e si arrischia di diventare meno selettivi. Inoltre, senza un correttivo di questo tipo, con le risorse in discussione, si andrebbero a favorire maggiormente le start up, rispetto alle PMI o alle imprese medio-grandi esistenti. Sempre in quest'ordine di idee, la SC ha pure considerato molto importante concentrarsi su singole imprese che possono avere la funzione di "catalizzatore" o "ancora" in grado di aggregare attorno a sé altre iniziative, progetti, attività di servizio o semplicemente ricadute economiche e sociali per

¹ Nelle aziende familiari, ogni 3 generazioni bisogna "tagliare" i rami e ridurre le proprietà. In Ticino, e in Svizzera in generale, "potare" la proprietà è particolarmente oneroso, perché viene adottato il principio della liquidazione parziale (diretta o indiretta) e questo comporta un'emersione di plusvalenza penalizzante e scoraggiante. Perciò molte imprese devono sopravvivere con 10,15, o 20 azionisti. Questo è un esempio di come una semplice norma tributaria possa scoraggiare il processo di innovazione.

il territorio, la cui importanza potrà essere differenziata a livello regionale in funzione del calcolo del ROI.

- per quanto concerne l'accesso al credito (articolo 10), la valutazione dell'incarto verrà svolta dalla CFSud, mentre il Cantone valuterà la coerenza con la propria strategia in materia di sviluppo economico
- per quanto concerne l'agevolazione fiscale (articolo 11) la valutazione verrà svolta dalla Divisione dell'economia con la collaborazione della DdC, chiamata anche a valutare le conseguenze sulla perequazione intercantonale.

Nella SC si è pure discusso del ruolo della Commissione consultiva, quale partner prezioso e qualificato per accompagnare l'applicazione della legge, e della necessità di darle competenze **importanti, estese ed accresciute**, in particolare per quanto attiene all'applicazione del nuovo art. 8 e nei seguenti ambiti:

- valutazione del grado di innovazione del progetto, sulla base di un rapporto redatto da un commissario designato (interno od esterno alla Commissione). Questo documento è molto importante perché, sulla base della valutazione del grado di innovazione, stabilisce se il progetto in esame è meritevole di sostegno ai sensi della nLInn e ne determina la percentuale di aiuto;
- ponderazione dell'aiuto in base alla tabella bonus-malus: una volta accertata la percentuale di aiuto, la Commissione consultiva pondera l'aiuto sulla base dell'applicazione della tabella bonus-malus. **La CGF ritiene opportuno concedere su tutti i criteri una progressività dei bonus rispetto ai malus e, in particolare per iniziative nelle regioni in perdita di velocità oppure nelle zone periferiche, al fine di procedere con contributi che raggiungano il massimo della forchetta consentita dalla legge**
- discussione e approvazione di modifiche della prassi d'applicazione della nLInn. **Su questi aspetti la CFG richiede essere costantemente informata**
- discussione e approvazione di modifiche di progetti già approvati
- discussione e approvazione di proroghe per terminare gli investimenti
- monitoraggio sul grado di utilizzo del credito quadro. Alla luce delle importanti modifiche legislative prospettate, la **CFG chiede, a metà del quadriennio, di ricevere un rapporto intermedio sull'andamento dell'applicazione della nuova legge e sull'utilizzo del credito quadro.**

Un aspetto che ha pure catalizzato l'attenzione della SC è il tema della RSI, poiché pone al centro l'importanza di rafforzare i legami tra profitto economico, aspetti sociali e impatto ambientale. Anche alla luce del fatto che numerosi studi svolti a livello internazionale hanno messo in evidenza come la RSI sia da considerarsi, a tutti gli effetti, un **fattore di competitività**, si tratterà di incentivare e premiare quelle imprese che si impegnano seriamente e a fondo nello sforzo di un significativo cambiamento culturale.

A livello pratico, si tratterà di sostenere maggiormente, con bonus dichiaratamente e fortemente importanti, quelle imprese che hanno dimostrato o dimostreranno di adottare buone pratiche nei seguenti quattro ambiti: **mercato** (gestione responsabile della catena di approvvigionamento, controlli di qualità, innovazione, sicurezza del prodotto, corretta determinazione dei prezzi, soddisfazione del cliente e del consumatore, pubblicità etica, ecc.), **luogo di lavoro** (*diversity management*, pari opportunità: livelli salariali, possibilità di carriera, possibilità di orario flessibile, tasso di occupazione flessibile, asili nido, ecc., *work-life balance*, salute e sicurezza, formazione e sviluppo del personale, soddisfazione del lavoratore, retribuzione e benefit, creazione/mantenimento dei posti di lavoro, diritti del

lavoratore, ecc.), **comunità** (volontariato di impresa, partnership pubblico-privato, sponsorizzazioni, donazioni in denaro e natura, prestazioni gratuite di servizi, ecc.) e **ambiente** (gestione efficiente del consumo di acqua, energia, sostanze inquinanti, produzione di rifiuti, trasporti, ecc.).

Nel messaggio si evidenzia, e la CGF condivide, come da una valorizzazione delle pratiche di RSI, lo stesso Canton Ticino potrebbe trarre vantaggio in termini di immagine e attrattività. In un mondo globalizzato anche le regioni sono infatti in competizione tra loro nel tentativo di attrarre nuove imprese, turismo e investimenti esteri. Da questo punto di vista, la RSI contribuisce senza dubbio a costruire un'immagine del territorio maggiormente orientata ai principi dello sviluppo sostenibile e, dunque, più attrattiva per nuovi investimenti e per individui particolarmente orientati alla qualità di vita.

La CGF condivide il fatto che il tema della RSI, così come il principio dello sviluppo sostenibile e dell'utilizzo del suolo, dovranno costituire elementi cardine nella valutazione della concessione di aiuti diretti alle aziende.

8. ASPETTI FINANZIARI

Per assicurare la dotazione finanziaria necessaria all'applicazione della nLInn e al raggiungimento dei suoi obiettivi, si propone lo stanziamento di un credito quadro di 20 milioni di franchi per il periodo 2016-2019 (vedi disegno di decreto legislativo allegato al messaggio). L'entità della dotazione finanziaria, inferiore rispetto a quella attuale, è coerente con gli stanziamenti registrati nel periodo 2012-2014 e indica una chiara volontà di sostenere esclusivamente quei progetti più meritevoli - sia in termini di innovazione che di impatto sul territorio cantonale - e che rispettano i criteri definiti dal CdS. L'introduzione di nuovi strumenti, in particolare quelli previsti all'articolo 7, permetteranno la concessione di singoli contributi, più contenuti ma più mirati. L'introduzione di una soglia massima per aiuto di un milione di franchi, garantirà inoltre la possibilità di sostenere più progetti, evitando che i contributi vadano a beneficio solo di quelle aziende che procedono con investimenti multi milionari. Questo limite, legittimo e condivisibile, potrebbe però rendere la nLInn più appetibile per le start up e le piccole aziende nascenti, ciò che potrebbe accompagnarsi da un incremento del profilo di rischio dei progetti sostenuti (investire su aziende esistenti è meno rischioso che investire in start up).

Per quanto attiene alla congruenza con LD e PF, l'attuale dotazione nel piano finanziario 2016-2019 ammonta ad un totale di **22.8 milioni di franchi** (5.7 milioni per ogni anno). La discrepanza tra la richiesta del nuovo credito quadro e la dotazione a piano finanziario è spiegata dal differimento temporale esistente tra lo stanziamento del credito e la sua erogazione.

9. ATTI PARLAMENTARI

Per quanto attiene la necessità di garantire un'opportuna trasparenza, la CGF richiama i contenuti dell'iniziativa parlamentare elaborata di Pelin Kandemir Bordoli e cof., per la modifica dell'art. 26 LInn (trasparenza sulle agevolazioni finanziarie alle aziende), del maggio 2012, già accolta dal Parlamento.

Con il presente messaggio si ritengono inoltre evasi i seguenti atti parlamentari:

- Interrogazione no. 95.10 del 3 maggio 2010, "*Aziende straniere che ricevono sussidi e facilitazioni dal Cantone: si fa qualcosa a tutela dell'impiego di personale svizzero e/o residente?*", inoltrata da Eros Nicola Mellini per il gruppo UDC.
- Interrogazione no. 216.14 del 12 dicembre 2014, "*Sistema bonus/malus per la valutazione dei progetti aziendali: occorre maggiore chiarezza*", inoltrata dai deputati Sergio Savoia e Gianni Guidicelli.

10. CONCLUSIONI

Con questo nuovo orientamento, la Legge per l'innovazione economica diventerà uno dei tasselli che compongono una più ampia politica dell'innovazione, alla quale contribuiscono in maniera importante vari attori istituzionali e privati, come pure altre politiche e leggi settoriali, quali la politica economica regionale, la politica fiscale, la politica della formazione e della ricerca, e quella dello sviluppo territoriale. Adottando un approccio integrato, ad esempio attraverso l'implementazione di un SRI realmente partecipativo e che coinvolga tutti gli attori in gioco, il Cantone compie una scelta coerente con quanto sta avvenendo sia a livello nazionale, sia internazionale, in materia di politiche dell'innovazione e si dota di uno strumento moderno e integrato volto a stimolare il dinamismo e l'innovazione delle aziende, favorendo le realtà imprenditoriali che garantiscono ricadute positive sul nostro territorio, sempre più raro e prezioso. Ciò deve rappresentare un ulteriore stimolo a favore del miglioramento delle condizioni quadro, o perlomeno impedire un loro ulteriore deterioramento come purtroppo taluni studi sembrerebbero indicare. In questo senso, le scelte strategiche contenute nel messaggio vanno sostenute, come pure quelle di indirizzo e più politiche contenute negli articoli 1 e 2 della bozza di DE presentato dal CdS che appaiono sagge, condivisibili ed opportune in particolare con le differenziazioni per settore economico suggerite dalla SC.

Sulla base di queste considerazioni, invitiamo le colleghe ed i colleghi a voler approvare gli annessi disegni di legge e decreto legislativo.

Per la Commissione gestione e finanze:

Raffaele De Rosa, relatore
Bacchetta-Cattori - Badasci - Caprara -
Dadò - Farinelli - Foletti - Garobbio - Gianora -
Guerra - Kandemir Bordoli - Lurati S. -
Pini - Pinoja - Quadranti

Disegno di

LEGGE

per l'innovazione economica (LInn)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7060 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 dicembre 2015 n. 7060R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

¹La legge stimola e sostiene con aiuti mirati la competitività e la capacità d'innovazione di aziende private orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche.

²Per rafforzare il tessuto economico cantonale, il Cantone può intraprendere misure di marketing territoriale sistematiche e mirate.

³La legge rafforza il coordinamento e le sinergie delle leggi settoriali quale elemento centrale di una più ampia politica dell'innovazione, nell'ottica dell'ottimizzazione del sistema regionale d'innovazione.

Art. 2

Principi

La legge si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese.

Art. 3

Competenze

¹L'applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato.

²Il Cantone, le associazioni economiche e gli istituti universitari si coordinano nell'applicazione della legge.

Art. 4

Campo d'applicazione

¹Le misure favoriscono lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, in particolare di nuovi prodotti o tecnologie.

²Le misure previste dalla presente legge sostengono:

- a) la creazione e lo sviluppo di nuove aziende;
- b) la crescita e il consolidamento di aziende esistenti;
- c) i processi di trasmissione aziendale;
- d) l'attrazione di aziende provenienti dall'estero.

Art. 5

Aziende beneficiarie

¹Sono considerate aziende ai sensi della presente legge:

- a) aziende industriali;
- b) aziende del terziario avanzato.

²Possono beneficiare delle misure le aziende con stabilimenti d'impresa nel Cantone.

³Gli aiuti possono essere concessi per lo sviluppo di un progetto promosso da una singola azienda o da un consorzio di aziende, il cui capofila deve avere sede nel Cantone.

Art. 6

Criteri di ammissibilità

¹Nel valutare l'opportunità di applicare le misure per i singoli progetti e nel commisurare l'intensità degli incentivi si considera, oltre al contenuto innovativo, la validità del progetto a livello aziendale e l'impatto complessivo di un investimento sul tessuto economico cantonale.

²Il Consiglio di Stato fissa mediante decreto esecutivo le soglie salariali e le relative percentuali minime come pure altri criteri che autorizzano l'entrata in materia sulle richieste ai sensi degli art. 7, 8, 10 e 11 e l'eventuale erogazione di contributi.

Capitolo secondo - Misure dirette

Art. 7

Investimenti di natura immateriale

¹Investimenti di natura prevalentemente immateriale possono essere incentivati con contributi a fondo perso, per:

- a) acquistare servizi di consulenza legati all'innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale;
- b) sostenere costi di attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e validazione di nuovi prodotti;
- c) coprire i costi di preparazione e partecipazione a programmi di ricerca applicata nazionali o internazionali;
- d) finanziare costi di formazione e riqualifica del personale.

²Le misure sono cumulative, ma ogni progetto può beneficiare di un unico contributo il cui importo massimo non può superare il 30% del costo complessivo.

Art. 8

Investimenti di natura materiale

¹Investimenti di natura prevalentemente materiale possono essere sostenuti con contributi a fondo perso, in particolare per

- a) realizzare nuovi prodotti;
- b) introdurre innovazioni rilevanti nel processo produttivo;
- c) indirizzare l'attività in settori emergenti o verso nuovi mercati, determinanti per garantire lo sviluppo aziendale.

²Il contributo percentuale è fissato di regola dal **15% al 30%** dell'importo computabile degli investimenti innovativi.

³Sono esclusi dai contributi investimenti volti unicamente ad aumentare la capacità produttiva o che rappresentano una sostituzione di macchinari di produzione e attrezzature di laboratorio già presenti in azienda, così come l'acquisto di terreni e immobili o la loro ristrutturazione.

Art. 9

Internazionalizzazione

Per promuovere l'internazionalizzazione delle aziende, il Cantone può concedere contributi per la partecipazione a fiere specialistiche, ricerche di mercato, consulenze per partecipazione a gare d'appalto internazionale o altre misure mirate.

Art. 10

Accesso al credito

¹Per facilitare l'accesso al credito per il finanziamento di progetti di investimento e/o di trasmissione aziendale, lo Stato può estendere di ulteriori fr. 250'000.-- l'importo di fideiussione massimo fissato dalla Confederazione.

²I dettagli sono regolati da un accordo di collaborazione con la società di fideiussione CF Sud.

Art. 11

Agevolazioni fiscali

¹Il Cantone può concedere alle nuove aziende agevolazioni per le imposte cantonali sull'utile e sul capitale, di regola per un massimo di 5 anni, e fino all'esonero completo. In casi eccezionali, l'agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato alla costituzione di una nuova azienda.

²La concessione di un'agevolazione fiscale deve prevedere un limite massimo del mancato introito fiscale.

³Il Comune può concedere alle aziende agevolazioni per le imposte comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato.

⁴L'autorizzazione non è necessaria se il Cantone ha concesso un'uguale o maggiore agevolazione per le imposte cantonali.

Capitolo terzo - Misure indirette

Art. 12

Crediti specifici

¹Il Cantone può stanziare un credito quadro dedicato al sostegno di start-up innovative.

²Il Cantone può promuovere, attraverso lo stanziamento di un credito quadro specifico, delle misure di politica fondiaria attiva, al fine di garantire spazi idonei per lo sviluppo di attività economiche coerenti con lo scopo della presente legge.

Art. 13

Informazione

¹Per sensibilizzare e informare le aziende, possono essere concessi contributi per eventi, pubblicazioni, premi o altre iniziative riguardanti la politica dell'innovazione.

²I contributi sono di natura forfettaria.

Art. 14

Marketing territoriale

¹Il Cantone può intraprendere attività di marketing territoriale, in particolare attività di comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo di reti e di contatti con potenziali investitori internazionali.

²Le attività di marketing sono volte a favorire l'insediamento di attività in grado di generare un elevato valore aggiunto per il territorio.

³Il Cantone può creare una struttura con personalità giuridica propria alla quale affidare le attività di marketing.

⁴Il Cantone partecipa al finanziamento dell'ente di marketing territoriale preposto a livello nazionale.

Capitolo quarto - Competenze finanziarie e norme procedurali

Art. 15

Finanziamento

¹Gli aiuti previsti dalla legge sono finanziati mediante uno o più crediti quadro, stanziati dal Gran Consiglio con decreto legislativo.

²La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel piano finanziario degli investimenti.

³Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio, nell'ambito dei consuntivi, circa l'impiego del credito quadro, procedendo anche a una verifica qualitativa degli aiuti concessi.

Art. 16

Autorità competente

¹Il Consiglio di Stato elabora un programma per la promozione dell'innovazione, identificando in particolare i settori chiave.

²Il Consiglio di Stato delibera l'importo del contributo alle singole aziende, ai sensi del capitolo secondo della presente legge, nei limiti del credito quadro ripartito sui singoli anni e concede gli sgravi fiscali.

³Il Consiglio di Stato decide i contributi e le spese ai sensi dei capitoli terzo e quarto della presente legge nei limiti previsti dall'art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).

Art. 17

Procedura e condizioni per le richieste di aiuto

¹Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per la concessione degli aiuti previsti.

²Il Consiglio di Stato stabilisce per ogni misura forma, percentuali, ammontare massimo dell'aiuto, ammontare minimo dell'investimento, condizioni, oneri e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

³Il sussidio complessivo massimo per progetto ai sensi delle misure dirette di cui al capitolo secondo, compresa l'agevolazione fiscale, è fissato a un milione di franchi.

⁴Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti che permettano di raggiungere gli obiettivi della presente legge.

Art. 18

Commissione consultiva

¹Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva e ne stabilisce i compiti.

²Oltre alla Commissione consultiva, per la valutazione della concessione degli aiuti il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti parastatali e di consulenze specialistiche esterne.

Art. 19

Obbligo d'informare

¹Per tutto il periodo in cui riceve un aiuto cantonale o un'agevolazione fiscale, e in ogni caso per 10 anni dalla decisione di aiuto, l'azienda beneficiaria deve trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento le informazioni specificate nella decisione di aiuto.

²Su richiesta, l'azienda deve autorizzare l'esame dei libri contabili e di altri documenti, come pure autorizzare le banche a fornire i dati corrispondenti alle informazioni richieste.

Art. 20

Sanzioni

¹Il Consiglio di Stato può revocare gli aiuti e ordinarne la restituzione parziale o totale, in particolare qualora:

- a) siano state fornite informazioni false o inesatte;
- b) non siano più adempiuti le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla legge e dalla decisione che concede gli aiuti;
- c) siano state accertate infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale;
- d) l'azienda beneficiaria trasferisca gli impianti o la sede fiscale fuori Cantone, metta in atto altre modalità per ridurre fattori imponibili a danno del fisco cantonale o riduca senza grave motivo il capitale investito;
- e) l'azienda non ottemperi l'obbligo di informazione di cui all'art. 19.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo dieci anni dalla decisione di aiuto.

³Rimane riservata l'azione penale.

Art. 21

Monitoraggio

¹Il Consiglio di Stato gestisce una banca dati sui progetti sostenuti.

²Il Dipartimento competente rende annualmente pubblica la lista delle aziende che ricevono aiuti, facilitazioni e sostegni di vario genere corredata dal tipo e dall'entità dei vari aiuti. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

³Le misure previste dalla legge sono sottoposte a valutazione periodica.

Capitolo quinto - Disposizioni finali

Art. 22

Abrogazione

La Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 è abrogata.

Art. 23

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.-- in base alla Legge per l'innovazione economica per il sostegno ad attività innovative per il periodo 2016-2019

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7060 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per il quadriennio 2016-2019 è deciso lo stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.-- per la concessione di aiuti cantonali ai sensi dell'art. 15 della Legge per l'innovazione economica del xx.xx.xxxx.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato fissa mediante decreto esecutivo, di regola annualmente, le soglie salariali e le relative percentuali minime come pure gli altri criteri che autorizzano l'entrata in materia sulle richieste.

Articolo 3

Il credito di cui all'art. 1 è inserito nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia, Ufficio dell'amministrazione e del controlling.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.